

6 Sicurezza sociale

Prima di tratteggiare le problematiche attinenti alla materia della sicurezza sociale sottoposte dai cittadini all'attenzione dell'Ufficio nel corso del 2013, si accenna brevemente ai dati quantitativi.

Pur in assenza di una specifica attività promozionale, continua il tendenziale incremento del numero delle pratiche protocollate: nel 2012 si è registrato un aumento del 10 per cento, nel 2013 del 15 per cento. Ha segnato un andamento positivo anche il dato relativo al numero delle pratiche chiuse - in quanto ne è stata definita compiutamente la trattazione - in particolare sono state portate a conclusione 93 pratiche, contro le 78 del 2012. All'inizio dell'anno risultavano in corso d'istruttoria solo un numero contenuto di istanze pervenute nei precedenti anni.

La maggior parte delle richieste continua ad essere inoltrata da privati cittadini, che si rivolgono all'Ufficio personalmente o talvolta per il tramite di un familiare. In molti casi, dato lo stato di fragilità che spesso caratterizza - per situazioni di disagio socio-economico o per l'età - coloro che presentano istanze inerenti al delicato settore della sicurezza sociale, è necessario un paziente lavoro di ascolto: solo attraverso lunghi colloqui telefonici o di persona si riesce, mettendo ordine nell'esposizione disorganica e nella documentazione frammentaria, a ricostruire e a chiarire la vicenda sottoposta all'attenzione dell'Ufficio, individuando i singoli aspetti giuridici in relazione ai quali è possibile svolgere un utile e concreto intervento.

Nel tempo si sono instaurate buone prassi collaborative nel settore: le amministrazioni interpellate hanno spesso fornito un riscontro esauriente e solo in taluni casi non tempestivo. In particolare, si rileva che anche nel corso del 2013 l'interazione con l'INPS, uno dei principali interlocutori, è stata fattiva e solerte: sono quasi sempre state date risposte esaustive per quanto concerne il merito della vicenda in tempi brevi. Giova rilevare che, stante il ruolo di mediazione del Difensore regionale, risultati positivi e - quel che conta - soddisfacenti per l'utenza possono essere conseguiti soprattutto grazie alla collaborazione degli enti con cui ci si relaziona.

Per quanto riguarda le specifiche questioni affrontate dall'Ufficio, si sottolinea la difficoltà di ricondurle a unità o comunque di strutturarle per argomento, tenuto conto della molteplicità e varietà delle problematiche. Si ritiene, pertanto, di descrivere il tipo di attività che l'Ufficio svolge in questo settore, e i risultati che possono essere conseguiti, accennando all'istruttoria di alcune pratiche che sono state definite nel 2013. Per chiarezza espositiva si suddivide questo resoconto, come nella relazione dello scorso anno, nei tre paragrafi che rappresentano le principali categorie in cui si articola il settore della sicurezza sociale: assistenza sociale, invalidità civile, previdenza. (LG/PB)

6.1 Assistenza sociale

Fattivo è stato il ruolo svolto dall'Ufficio nel risolvere una vicenda segnalata da un centro di ascolto Caritas, che aveva già tentato inutilmente di addivenire ad una soluzione, riguardante l'ingiunzione di pagamento di una ingente somma pervenuta ad una signora che si trovava in una difficilissima situazione economica. Quest'Ufficio faceva presente di non poter intervenire nell'ambito della procedura esecutiva collegata alla riscossione coattiva della somma di denaro con l'emissione

della cartella esattoriale, ma di poter interpellare l'Amministrazione comunale, che vantava il credito, per avere chiarimenti sulla posizione debitaria e sui motivi che ne avevano impedito la definizione in via bonaria. La somma richiesta sembrava riferirsi a canoni e spese, cui si aggiungevano i relativi oneri accessori, dovuti da quasi un decennio e inerenti all'alloggio popolare assegnato all'interessata. La signora, non potendo assolutamente far fronte al pagamento, rischiava oltretutto il fermo amministrativo dell'unico bene in suo possesso: una vecchia automobile usata, fondamentale per svolgere la sua attività lavorativa come addetta alle pulizie. L'ente locale forniva indicazioni circa l'entità e la natura del credito, dava atto che il nucleo familiare era conosciuto ai servizi sociali per interventi di sostegno economico e assicurava che sarebbero state attivate le iniziative più opportune al fine di supportare il nucleo anche per la specifica situazione. La Caritas si è mostrata soddisfatta in quanto finalmente erano state appurate la causale e l'entità del debito che aveva dato luogo al procedimento di riscossione coattiva e il Comune si era fatto carico della questione.

A causa della difficile situazione economica, che caratterizza purtroppo da alcuni anni il nostro Paese, e a causa dei tagli nei trasferimenti di finanziamenti statali agli enti locali sono in costante aumento le richieste di intervento da parte di cittadini a cui i comuni, proprio per carenza di fondi sufficienti, non assegnano i contributi richiesti per far fronte alle spese di prima necessità. In questi casi sovente non è possibile raggiungere risultati pienamente corrispondenti alle richieste, stanti le sempre maggiori difficoltà di bilancio degli enti locali. Per questo l'intervento del Difensore civico diventa sempre più delicato, in quanto si tratta di contattare i competenti servizi comunali affinché procedano ad una accurata verifica delle condizioni dell'utente comparandole con le possibilità che, a seconda dei casi e dell'urgenza del disagio socio-economico lamentato, possono essere individuate per sanare situazioni che altrimenti potrebbero avere conseguenze anche gravi. Si rileva, inoltre, che gli uffici comunali molte volte forniscono dettagliate relazioni circa la specifica condizione della persona in difficoltà e circa gli interventi eventualmente già attuati per far fronte alle sue condizioni di disagio.

Nel 2013 si sono rivolti all'Ufficio i familiari di alcuni ragazzi gravemente disabili, affetti da tetraplegia completa e, quindi, del tutto dipendenti da terzi per lo svolgimento di qualsiasi atto della vita quotidiana. Nelle istanze pervenute si lamentava la mancata erogazione del contributo richiesto alle Amministrazioni locali e all'Ente regionale per l'attivazione o la continuazione di un progetto di vita indipendente, a copertura totale - o almeno parziale - dei relativi costi. Con riferimento alle specifiche istanze l'Ufficio si è dapprima rivolto alle Amministrazioni comunali invitandole ad individuare modalità e strategie per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e per reperire adeguate misure di sostegno. Nelle risposte si rilevava l'impossibilità di trovare soluzioni finalizzate a soddisfare la legittima richiesta avanzata dagli istanti, eccependo l'assoluta mancanza di risorse proprie o derivanti da fondi nazionali o regionali per il finanziamento di progetti individuali di sostegno alla vita indipendente. L'Ufficio ha ritenuto, pertanto, di rivolgersi sia al competente settore della Regione Lombardia sia al competente Assessorato, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale afferente questi progetti che consentono alle persone con disabilità fisico-motoria grave di vivere a casa propria, senza dover ricorrere al ricovero in strutture protette, e di prendere autonomamente decisioni riguardanti la propria vita, grazie alla presenza di un assistente personale. Si sottolineava che la Conferenza delle Regioni aveva di recente approvato la proposta

di riparto delle somme stanziate dalla legge di stabilità per il 2013 per il Fondo alle politiche sociali e per il Fondo alle non autosufficienze, anche se non era ancora stato perfezionato il trasferimento delle risorse alle Regioni. Si evidenziava, inoltre, che un miglioramento della qualità e dignità della vita della persona con disabilità grave rappresenta anche un investimento virtuoso rispetto ai costi sostenuti per il ricovero in una struttura protetta, soluzione che, oltretutto, non rispetta la volontà di chi chiede di essere aiutato a realizzare un progetto di vita indipendente. La Regione, dopo aver chiarito che stava lavorando a complessi provvedimenti richiedenti istruttorie e incontri con associazioni e organizzazioni sindacali, ha infine comunicato che erano state adottate articolate disposizioni attuative delle politiche regionali in materia di gravi e gravissime disabilità. Nell'ambito di questi interventi sono state previste con operatività immediata specifiche misure a sostegno dei progetti di vita indipendente: le Asl e i Comuni avrebbero, quindi, dovuto attrezzarsi per permettere agli interessati di poter presentare le loro richieste.

Anche nel 2013 sono pervenute alcune istanze riguardanti il diritto allo studio e all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità. Si menziona la problematica inherente al servizio di assistenza *ad personam* nelle scuole secondarie superiori. Ad un ragazzo era stata negata la possibilità di frequentare regolarmente la scuola in quanto il Comune di residenza aveva sospeso il servizio e la Provincia non aveva mai voluto fornirlo: poteva, pertanto, essere presente a scuola solo tre ore al giorno per quattro giorni a settimana, in concomitanza con l'insegnante di sostegno. Stante la complessità dell'annosa questione relativa alla competenza in materia di assistenza educativa e trasporto degli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado, oggetto anche di varie pronunce giurisprudenziali, sono stati interpellati diversi enti per individuare soluzioni idonee ad assicurare il pieno soddisfacimento della domanda di istruzione dello studente. Grazie all'impegno economico assunto dall'Amministrazione provinciale e alla collaborazione dell'Amministrazione comunale è stato possibile garantire al ragazzo il servizio di assistenza educativa necessario per portare a termine il suo percorso scolastico. La Regione ha inoltre precisato di avere di recente sottoscritto un accordo con il Presidente delle Province lombarde al fine di assicurare agli Enti rappresentati un contributo straordinario a parziale copertura dei costi dei servizi di assistenza educativa e trasporto che le Province devono garantire alle famiglie con figli diversamente abili frequentanti scuole secondarie di secondo grado.

Si citano infine, a titolo esemplificativo, alcune delle altre tematiche affrontate nell'ambito dell'assistenza sociale: l'istituto dell'affido familiare e l'amministratore di sostegno; le rette per la frequenza e per il servizio mensa degli asili nido; l'erogazione dei vari fondi previsti dall'amministrazione regionale a sostegno delle famiglie o di persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

Con riferimento alla dote conciliazione servizi alla persona, beneficio economico finalizzato a sostenere i genitori rientrati al lavoro dopo l'astensione obbligatoria o facoltativa, l'Ufficio è intervenuto in merito a una domanda inoltrata da parecchi mesi, e, valutando che vi fossero i requisiti necessari, ne ha richiesto il tempestivo pagamento. Il Distretto ASL ha prontamente liquidato quanto dovuto.(LG/PB)

6.2 Invalidità civile

Nel 2013 si è registrata una diminuzione delle richieste di intervento relative alla regolarità delle procedure per l'accertamento dello stato di invalidità civile e della

condizione di *handicap* ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104. Diversi istanti hanno lamentato notevoli ritardi nell'erogazione di benefici economici a loro riconosciuti dalle competenti Commissioni sanitarie, di cui peraltro avevano già ripetutamente sollecitato il pagamento senza riuscire ad ottenere neppure precise indicazioni sulla tempistica. In positivo va registrato che, a seguito della segnalazione dell'Ufficio, l'ente competente ha tempestivamente provveduto a liquidare quanto dovuto.

Altre questioni di cui si è occupato l'Ufficio in quest'ambito hanno riguardato principalmente le aree di sosta riservate ai disabili; il contrassegno per la sosta e la circolazione nonché il diritto alla mobilità delle persone con disabilità.

Ci si sofferma sulla problematica evidenziata da un giovane che lamentava che, in una stazione aeroportuale, gli era stato fornito un servizio di assistenza inadeguato a una capitale europea come Milano. Più precisamente segnalava di essere stato lasciato nella Sala Amica per tutto il lungo periodo in cui attendeva di essere imbarcato, mentre avrebbe voluto essere accompagnato negli spazi aeroportuali destinati allo shopping e al ristoro e poter, quindi, circolare come ogni altro viaggiatore. L'Ufficio si è rivolto alla SEA per evidenziare, richiamando la specifica regolamentazione europea, la necessità di garantire un livello ottimale di assistenza e le condizioni che possano rendere serena e confortevole l'esperienza del viaggio ai passeggeri con mobilità ridotta. Nel riscontro tempestivamente fornito, SEA si rammaricava dell'insoddisfazione palesata e sottolineava di essere da sempre attenta ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità. Si precisava che il servizio di assistenza garantisce l'accompagnamento nelle aree shopping e di ristoro compatibilmente con le necessità operative. A seguito di esplicita richiesta dell'Ufficio finalizzata ad assicurare la piena conoscenza e fruibilità di tale diritto, si comunicava che l'edizione del 2014 della Carta dei servizi sarebbe stata arricchita da comunicazioni che esplicitassero aspetti come quello segnato. (LG/PB)

6.3 Previdenza

A titolo esemplificativo della varietà delle tematiche se ne schematizzano alcune relative a istanze che hanno avuto una soluzione positiva e tempestiva.

L'Ufficio ha dato seguito, valutatane la fondatezza, alla richiesta di una pensionata inerente al pagamento di una ingente somma dovutale in esecuzione di una sentenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il suo ricorso era stato accolto ed era stata dichiarata l'illegittimità della pretesa dell'INPS al recupero scaturito dalla ricostruzione della pensione di reversibilità a seguito della presentazione dei modelli reddituali obbligatori; all'indebito risultava applicabile la sanatoria di cui all'art. 13 della L. 30.12.1991, n. 412. L'INPS, nell'arco di un mese, ha comunicato di aver disposto l'accredito della somma spettante.

Un'altra segnalazione all'INPS che si è risolta in breve tempo riguarda il caso di un dipendente di un piccolo gruppo editoriale, che, avendo tutti i requisiti previsti dalla normativa per accedere al prepensionamento, aveva inoltrato da diversi mesi una domanda di pensione di anzianità. La pratica si era arenata per un intoppo burocratico inerente all'acquisizione del codice relativo all'azienda, nonostante numerosi solleciti anche tramite un patronato.

Si accenna al caso riguardante la regolarizzazione di una posizione contributiva da parte di un datore di lavoro in ottemperanza alla sentenza di un Tribunale e al verbale di conciliazione della Corte d'Appello, che retrodatavano la decorrenza di un rapporto di lavoro. La direzione territoriale del Ministero del Lavoro aveva precisato al lavoratore che la ditta aveva presentato un'istanza di rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti per il periodo di sospensione dal lavoro alla competente sede

INPS, cui avrebbe dovuto rivolgersi per ulteriori notizie circa l'aggiornamento della sua situazione. L'Istituto previdenziale evidenziava all'Ufficio che la regolarizzazione della posizione contributiva costituiva un onere a carico della ditta, che doveva procedere alla trasmissione via web dei flussi informativi. A conclusione dell'intervento, informava che i dati erano stati finalmente acquisiti, in seguito a svariati contatti e dopo l'invio di un ispettore. Purtroppo a causa della reingegnerizzazione delle procedure di gestione delle posizioni aziendali, l'aggiornamento dell'estratto conto avrebbe comunque potuto avvenire solo quando fossero state sbloccate le procedure informatiche e quindi a distanza di alcuni mesi. Da ultimo si fa riferimento all'istanza inerente al mancato accredito sulla posizione assicurativa di contributi volontari, correttamente corrisposti oramai da alcuni anni tramite gli appositi bollettini. L'interessata era stata autorizzata al versamento dei contributi ai fini della misura della pensione, per integrarne cioè l'importo, quale lavoratrice dipendente privata a tempo indeterminato con contratto *part-time* a quattro ore. L'INPS precisava che l'argomento segnalato era attinente alle lavorazioni in capo all'ufficio assicurato-pensionato e confermava che da qualche anno erano possibili tali versamenti, facendone domanda, a copertura o integrazione dell'attività lavorativa svolta ad orario ridotto. Prima che si disponessero apposite procedure automatizzate l'autorizzazione era però rilasciata con procedura e calcolo manuale. La fattispecie segnalata, insieme a poche altre analoghe, era in attesa della sistemazione contabile necessaria per l'inserimento nella nuova procedura automatizzata. Si assicurava che era stata individuata una soluzione tecnica per regolarizzare queste vecchie posizioni sospese e che in pochi mesi sarebbe stato aggiornato l'estratto contributivo.

In alcuni casi sono state fornite all'Ufficio risposte esaustive che, pur confermando la legittimità dell'azione amministrativa, sono state di utilità per l'interessato in quanto gli sono stati esplicitati gli opportuni chiarimenti giuridici circa l'infondatezza della sua richiesta. Al proposito si va dal caso dell'istante che si lamentava di intenti vessatori dell'INPS nei suoi confronti, stanti le molteplici convocazioni a visite mediche, che ogni volta confermavano la sussistenza dei requisiti di legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, al caso dell'istante, residente all'estero, che si lamentava della mancata erogazione della maggiorazione sociale e del relativo indebito da tempo contestatagli dall'INPS. Con riferimento alla prima questione l'INPS chiariva che la richiesta di revisione non avveniva su indicazione dei medici – non trattandosi di revisione sanitaria - ma era formulata d'ufficio dal sistema informatico dell'istituto, appositamente regolato sul disposto normativo che prevede la convocazione a visita annuale per tutti i percettori di reddito ai quali sia stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità. Con riferimento alla seconda questione si precisava che, in applicazione di un Regolamento CEE del 2005 che contiene una revisione globale dell'allegato ad un precedente regolamento, a decorrere dal 1° giugno 2005 non era più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali, previste dalla L. 29.12.1988, n. 544, ai soggetti residenti sul territorio di uno degli Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia. Il ricalcolo era stato a suo tempo correttamente notificato all'istante. (LG/PB)

7 Sanità e igiene

Il numero delle segnalazioni pervenute in materia di sanità nel 2013 è rimasto costante rispetto all'anno precedente, in cui si era verificato un notevole incremento delle pratiche.

Una parte consistente delle questioni rappresentate ha avuto come interlocutore la Direzione generale Salute della Giunta regionale. I rapporti con la stessa non sono, peraltro, migliorati rispetto alla situazione già denunciata negli anni precedenti.

Si è potuto verificare, innanzitutto, il notevole ritardo con cui l'apparato amministrativo si è riorganizzato in seguito alle ultime elezioni regionali, con conseguente pregiudizio per la sollecita definizione di procedimenti amministrativi già avviati.

Esemplare è il caso occorso ad un cittadino che si è rivolto all'Ufficio nell'agosto 2013 per sollecitare un riscontro da parte della Commissione regionale d'appello per l'idoneità sportiva al ricorso dallo stesso presentato in gennaio, ai sensi dell'art. 6 del D.M. Sanità 18.2.1982, avverso il giudizio di inidoneità sportiva agonistica per l'esercizio dell'attività calcistica espresso da un medico dello sport di un presidio ospedaliero nei confronti del figlio undicenne.

L'interessato era già venuto a conoscenza del fatto che il mancato riscontro era da imputare al ritardo nella nomina della nuova Commissione regionale: la precedente, infatti, aveva terminato il proprio mandato alla fine del 2012.

L'Ufficio interveniva, specificando come non fosse assolutamente accettabile un tale ritardo, ritenendo che il tempo ormai trascorso - circa 8 mesi - fosse più che adeguato allo svolgimento dei necessari adempimenti amministrativi. Ciò anche in considerazione del fatto che il ricorso al giudizio di suddetta Commissione costituisce l'unico strumento a disposizione degli interessati per opporsi ad un eventuale diniego all'idoneità per la pratica sportiva agonistica, diniego che ne impedisce nel frattempo l'esercizio.

Solo con comunicazione del 7.11.2013 la Direzione generale Salute informava l'Ufficio dell'avvenuta nomina della nuova Commissione regionale, con D.G.R. 31.10.2013, n. 872.

Si è verificato, poi, come le risposte della Direzione regionale non vengano quasi mai fornite entro i termini previsti dall'art. 11 della L.R. 6.1.2010, n. 18 "Disciplina del Difensore regionale" e come il tenore delle stesse sia tale da consentire raramente di ricavare risposte chiare ed esaustive in merito alla problematica esposta.

Spesso pertanto l'Ufficio, per dirimere questioni interpretative in merito alla corretta applicazione di norme, si rivolge direttamente al Ministero della Salute che, pur non essendo un interlocutore istituzionale, collabora in genere con notevole sollecitudine. In alcuni casi, peraltro, si incontrano comunque difficoltà, in quanto si assiste ad un rimbalzo di responsabilità tra Regione e Ministero per l'individuazione dell'ente competente a intervenire.

E' appunto ciò che sta avvenendo per la corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ex L. 25.2.1992, n. 210 nei confronti dei soggetti infettati da trasfusione o da somministrazione di emoderivati, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 9.11.2011. In particolare, la Regione Lombardia ha deciso di provvedere per il tramite delle ASL alla corresponsione degli arretrati della rivalutazione solo in favore di coloro che avevano

già definito la propria posizione in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato, rimettendo al Ministero della Salute ogni valutazione circa le modalità delle fattispecie relative ai soggetti con giudizi ancora pendenti e ai soggetti che non avevano promosso alcuna iniziativa in sede giudiziaria.

Il Ministero, peraltro, ha escluso la propria competenza, facendo richiamo alla delega di funzioni alle Regioni già attuata con il DPCM 26.5.2000 e con l'Accordo Stato-Regioni dell'8.8.2001.

Quest'ultima posizione è stata contestata in sede di coordinamento tecnico interregionale, ove è stato ribadito come le Regioni necessitino di indirizzi ministeriali per poter provvedere alla corresponsione degli arretrati. Pare, peraltro, che alla base del mancato pagamento degli stessi vi sia la carenza dei fondi necessari allo scopo: la riduzione degli stanziamenti da parte dello Stato avrebbe sottratto alle Regioni le risorse necessarie alla corresponsione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, nonché dei relativi arretrati.

L'Ufficio è intervenuto sia nei confronti dell'amministrazione regionale, sia del competente Ministero, per la definizione di questa problematica: gli interessati, infatti, sperano che si possa giungere ad una soluzione amministrativa, ipotesi che parrebbe ovvia in considerazione della giurisprudenza già consolidata in materia. L'impasse creatasi, peraltro, ha indotto molti ad assumere un'iniziativa in sede giudiziale, con il conseguente ulteriore aggravio di spesa per l'ente competente all'erogazione.

Nonostante anche la Corte europea dei diritti umani abbia stabilito, nel settembre 2013, che lo Stato italiano deve versare ai soggetti infettati da trasfusione o da somministrazione di emoderivati gli arretrati dell'indennità integrativa speciale, la questione al momento non si è ancora risolta.

Si auspica, invece, una più celere definizione di un'ulteriore vicenda, che riguarda la sostanziale mancata piena applicazione, nel territorio lombardo, dell'Accordo approvato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome in data 20.12.2012, recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome".

Il responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) della ASL di Milano ha rappresentato all'Ufficio la vicenda di una cittadina dell'Unione Europea, convivente con un cittadino italiano e madre di un minore con cittadinanza italiana, alla quale non è stata consentita l'iscrizione al SSN, prevista invece - con rinnovo annuale - dal numero 12) del punto 2 del citato Accordo.

L'Ufficio ha chiesto chiarimenti in proposito all'amministrazione regionale, specificando come gli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni si perfezionino già con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, senza la necessità di essere recepiti formalmente in specifici provvedimenti regionali.

L'Ufficio ha ipotizzato, peraltro, che il ritardo nell'applicazione dell' Accordo fosse da imputare alla volontà di non consentire l'operatività di un'altra norma ivi prevista, ossia l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori figli di immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, alcune associazioni hanno intrapreso un'azione civile presso il Tribunale di Milano, affinché venga accertata la condotta discriminatoria della Regione Lombardia. Di recente l'amministrazione regionale ha ritenuto di "superare" il problema con l'adozione della D.G.R. 20.12.2013, n. 1185, in cui sono stati previsti, in via sperimentale, l'iscrizione a tempo indeterminato (ma con

obbligo di rinnovo periodico) dei minori al SSR, senza contestuale assegnazione del pediatra di base - al quale peraltro essi potranno accedere per l'esecuzione di visite occasionali, che i pediatri stessi si faranno poi rimborsare dalla ASL di riferimento - e l'accesso diretto dei minori irregolari agli ambulatori delle strutture accreditate.

Si riteneva, pertanto, che con tale disciplina fossero state superate le resistenze ad una completa applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del dicembre 2012.

La Direzione generale Salute, invece, ha recentemente affermato come quest'ultimo documento presenti, oltre a disposizioni ricognitive di norme già esistenti rispetto alle quali fornisce indicazioni operative per una omogenea applicazione, anche parti innovative delle leggi vigenti in materia. Relativamente, quindi, alle previsioni innovative o modificative l'amministrazione regionale resta in attesa di indicazioni del Ministero della Salute, interessato in merito da diverse regioni italiane.

Poiché nella risposta non è stato chiaramente specificato se la fattispecie descritta (iscrizione al SSN di cittadina UE madre di minore italiano) sia una disposizione innovativa o meno, l'Ufficio si rivolgerà direttamente al Ministero per chiedere i necessari ragguagli.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra il Difensore regionale e gli Uffici di Pubblica Tutela, disciplinati dalle Linee guida approvate con D.G.R. 23.12.2009, n. 10884, merita di essere segnalata la richiesta di intervento formulata dal coordinatore degli UPT della Lombardia affinché l'Ufficio intervenisse nei confronti di alcune aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che non avevano ancora provveduto alla nomina del responsabile degli UPT aziendali. Nel marzo 2013 le aziende coinvolte erano la Fondazione IRCCS Istituto Besta di Milano, l'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, l'A.O. di Desio e Vimercate, l'A.O. S. Antonio Abate di Gallarate, l'A.O. S. Gerardo di Monza e la ASL di Monza e Brianza.

Richiamate a dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia (art. 11 della L.R. 11.7.1997, n. 31, come sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.R. 12.3.2008, n. 3), nonché dalle Linee guida sopra indicate, quasi tutte le aziende coinvolte hanno adempiuto all'obbligo di procedere alla nomina del responsabile dell'UPT.

L'Istituto Besta ha di recente comunicato di aver individuato il nominativo del candidato e di essere in attesa dell'autorizzazione alla formalizzazione della nomina da parte del Consiglio dei Sindaci. Analoga situazione riguarda l'A.O. S. Gerardo di Monza e la ASL di Monza e Brianza, che hanno individuato già da tempo i nominativi di due candidati, ma sono anch'esse in attesa di una risposta dal Consiglio dei Sindaci della competente ASL.

Solo gli UPT di sei aziende hanno finora inviato all'Ufficio le relazioni annuali, nella maggior parte delle quali si lamenta ancora uno scarso impegno da parte dell'azienda di riferimento a rendere gli uffici visibili ed efficienti. Spesso, poi, i responsabili degli UPT devono operare da soli, senza l'ausilio di collaboratori validi. La sinergia con gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) - a volte incentivata dall'azienda per evitare il reperimento di personale dedicato esclusivamente all'UPT - appare in alcuni casi eccessiva ed in contrasto con le disposizioni regionali vigenti in materia: presso l'A.O. della Provincia di Pavia, ad esempio, l'azienda ha previsto che l'istruttoria delle segnalazioni venga comunque svolta dall'URP, che provvederà alla redazione della risposta da inviare al cittadino, "in accordo con l'UPT". Quanto sopra appare non coerente con le diverse funzioni che UPT e URP sono chiamati a svolgere: il primo, infatti, è un ufficio autonomo ed indipendente, il secondo costituisce un'articolazione della stessa azienda e, per questo motivo, privo del carattere di imparzialità proprio dell'UPT.

Ancora pochi UPT hanno instaurato un rapporto di collaborazione vero e proprio con il Difensore regionale. A parte i contatti intercorsi con il coordinatore, che è anche responsabile dell'UPT della ASL di Milano, e che - come già detto - ha inviato alcune segnalazioni, solo l'UPT della ASL di Bergamo ha attivato, presso la propria sede, un centro di raccolta per l'invio al Difensore regionale delle segnalazioni di competenza. La maggior parte di queste ultime ha riguardato disservizi nella prenotazione di prestazioni da parte degli operatori del *call center* sanità della Regione Lombardia.

In particolare, due segnalazioni - pervenute all'Ufficio in momenti diversi - erano identiche e denunciavano un errore nella prenotazione di una visita anestesiologica per la programmazione dell'anestesia epidurale durante il parto presso l'A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al posto della quale era stata prenotata, invece, una visita di controllo per la terapia del dolore presso l'ambulatorio cure palliative.

Le due assistite, nonostante la prossimità della data del parto, sono riuscite ad ottenere dall'azienda ospedaliera la prestazione richiesta. L'A.O. di Bergamo, peraltro, negava la propria responsabilità nel disguido, confermando l'esistenza di percorsi ben distinti per le visite relative alla parto-analgesia e quelle della terapia del dolore. L'errore, pertanto, era da imputare effettivamente agli operatori del *call center* sanità, che sono stati richiamati ed invitati dalla stessa amministrazione regionale ad una lettura più scrupolosa delle note, in presenza di procedure non ordinarie da prenotare esclusivamente in specifiche agende.

Anche nel corso del 2013 decisamente più positiva, rispetto all'amministrazione regionale, risulta essere stata la collaborazione prestata dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere lombarde. Particolare solerzia e disponibilità è stata dimostrata dall'A.O. Spedali civili di Brescia, che ha tempestivamente provveduto a fornire a questo Ufficio - su segnalazione del Garante dei minori della Provincia di Trento - le informazioni richieste sui tempi di attesa previsti per la somministrazione delle cure staminali nei confronti di una minore residente nella provincia di Trento. Nonostante le notevoli difficoltà che la struttura ospedaliera sta tuttora attraversando a causa delle note vicende legate al c.d. Metodo Stamina, è stato specificato come la minore fosse ancora al tredicesimo posto della lista di attesa.

Lo scorimento delle liste, infatti, ha subito per un certo periodo dei rallentamenti, in quanto si è dovuta dare precedenza a quei pazienti - già trattati con il ciclo di cinque infusioni previste nel "Protocollo Stamina" - che hanno ottenuto dai giudici il riconoscimento del diritto alla prosecuzione delle infusioni, praticamente esaurendo le potenzialità operative delle strutture aziendali. (MTC)

8 Istruzione, cultura e informazione**8.1 Assistenza scolastica**

Quest'anno solo 12 istanze hanno riguardato il settore e come nel 2012 le fatispecie sottoposte all'attenzione dell'Ufficio di Difesa regionale hanno avuto ad oggetto prevalentemente la Dote Scuola a.s..2013/2014 e, in particolare, doglianze connesse alla mancata accettazione di richieste presentate tardivamente dai potenziali beneficiari.

In tali casi l'Ufficio, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dagli istanti, ha ritenuto legittimo il diniego di assegnazione della Dote Scuola espresso dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Cultura, in quanto i termini per la presentazione delle domande sono da ritenersi perentori, con la conseguenza che la mancata presentazione entro gli stessi produce legittimamente la decadenza dell'interessato dai particolari benefici cui avrebbe potuto accedere e rende irrilevante qualsiasi indagine sulle specifiche motivazioni della mancata tempestiva presentazione.

E', comunque, doveroso ricordare che, in seguito alle modifiche introdotte dalla l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione", che ha sostituito il buono scuola e gli altri istituti di sostegno allo studio con la dote scuola, distinta in tre tipologie - sostegno al reddito, il sostegno alla scelta e il merito - quale generale forma di contribuzione regionale alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione lombardo, le istanze presentate al Difensore regionale attinenti a detto beneficio si sono drasticamente ridotte. (AS)

9 Garante dei detenuti

Il trend di crescita delle istanze rivolte al Garante dei detenuti si è confermato nel corso del 2013: sono infatti pervenute all'Ufficio centotredici richieste di intervento, registrando un incremento delle istanze di circa il 50% rispetto all'anno precedente. Di queste segnalazioni quarantanove riguardano i rapporti con i soggetti gestori, in quanto enti istituzionalmente competenti per l'ambito oggetto di segnalazione (compresa la materia assistenziale/previdenziale) e, conseguentemente, interlocutori del Garante, trenta riguardano la materia dell' assistenza sanitaria, quattordici i rapporti con la famiglia e dieci sono inerenti ad attività di istruzione e inserimento lavorativo .

9.1 Apertura Centri di raccolta

La crescita delle domande e la loro maggiore qualificazione è in parte da attribuirsi all'avvenuta apertura di due centri di raccolta specifici per le istanze rivolte al Garante dei detenuti.

Il primo "Centro di raccolta" on-line in un istituto penitenziario è stato aperto infatti nel maggio 2013 presso la II C.R. di Milano Bollate.

I detenuti e gli operatori possono quindi rivolgersi al Difensore regionale e al Garante dei detenuti inoltrando le proprie richieste digitalizzate direttamente dall'interno dell'istituto.

La relativa postazione è gestita dalla responsabile del Segretariato sociale con la collaborazione di un comitato di detenuti composto dai rappresentanti delle commissioni di reparto.

Il primo incontro inaugurale si è svolto proprio all'interno del carcere, alla presenza dello staff della direzione dell'istituto e dei rappresentanti dei detenuti. In quella occasione il Garante e i suoi collaboratori hanno illustrato gli ambiti di intervento e le competenze sia del Difensore, sia del Garante, oltre che le modalità operative di presentazione delle richieste on-line tramite la procedura Di.As.Pro.

Gli interventi dei rappresentanti dei detenuti sono stati sin dal primo incontro molto pertinenti, consentendo così di focalizzare l'attenzione su problematiche riguardanti una pluralità di persone, poi affrontate dall'Ufficio anche mediante il necessario approfondimento giuridico.

La prima delle questioni generali affrontate è relativa alle modalità di corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno sociale ai detenuti che presentino i requisiti previsti dalla vigente normativa, art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Agli stessi veniva, infatti, applicata anche la riduzione di cui al D.M. 13 Gennaio 2003, n. 34³.

³ Il decreto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge 335/95, è stato emanato in data 13 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 dell'11 febbraio 2003.

L'articolo 1 del decreto stabilisce che il titolare di assegno sociale nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale in misura ridotta del 50%. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno sociale viene corrisposto:

- in misura intera, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale;
- in misura ridotta del 25%, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Esaminata la questione, il Garante si rivolgeva alla Direzione Regionale dell'INPS, formulando le seguenti osservazioni.

Detto decreto, invero, secondo il disposto letterale della norma stessa, riguarda la diversa fattispecie dei "ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici".

Non sembra che lo stato di detenzione sia assimilabile de *plano* a detta fattispecie, considerato che il "detenuto" è fattispecie ben diversa dal "ricoverato" - ospite di un luogo di assistenza o di cura - cui il citato decreto si riferisce; semmai si potrebbe configurare l'applicazione della riduzione per la sola fattispecie dei condannati "internati" negli O.P.G., poiché si può in tal caso considerare che si tratti di "ricovero", in quanto sono effettivamente ivi prestate le cure sanitarie del caso. I detenuti comuni, peraltro, contribuiscono ai costi della detenzione mediante prelievi della quota di remunerazione, ai sensi del disposto dell'art. 56 del D.P.R. 30 giugno, 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà". Qualora il detenuto non abbia alcun reddito, può altresì chiedere la c.d. "remissione del debito" concernente le spese di mantenimento, ex art. 106 del medesimo D.P.R. 230/2000, che altrimenti rimarrebbero a suo carico.

In considerazione di quanto appena esplicitato, il Garante ha osservato che l'applicazione della riduzione dell'assegno sociale ai detenuti - ai sensi del D.M. 13 gennaio 2003, n. 34 – destava notevoli perplessità, considerato che detta norma non contempla lo stato di detenzione, né si ritiene che lo stesso possa essere assimilato per analogia ad un ricovero, connotato da carattere sanitario o assistenziale.

L'Ufficio ha quindi chiesto alla Direzione regionale dell'INPS Lombardia di riesaminare le proprie determinazioni rispetto alle riduzioni fin ad allora applicate.

Detta Direzione a distanza di circa un mese, confermando il dettato normativo del decreto in oggetto, ha comunicato di essere intervenuta presso le strutture INPS dell'Area Metropolitana, affinché la normativa venisse applicata correttamente, non operando la riduzione.

Altra questione rappresentata al Garante attraverso il Centro di raccolta di Milano Bollate ha comportato l'attivazione di un "tavolo tecnico di lavoro" che ha visto il coinvolgimento del Magistrato di Sorveglianza, dei rappresentanti di ALER Milano, della Direzione del Settore Assegnazione Alloggi del Comune di Milano, del Direttore della II Casa di Reclusione di Milano Bollate e del Garante dei detenuti del Comune di Milano.

La criticità oggetto di esame è stata rinvenuta in particolare nell'ambito dei percorsi di dimissione dei detenuti, relativamente alla concessione delle misure alternative ed all'assegnazione degli alloggi ALER. La concessione delle misure alternative alla detenzione, infatti, pur costituendo un passo fondamentale per il reinserimento sociale del detenuto, è risultata essere ostacolata in alcuni casi, fra l'altro, dalla verifica della sussistenza dell'indispensabile presupposto che la persona abbia una propria abitazione, individuata, certa e stabile. Talvolta persone provenienti da percorsi penali, potenzialmente già fruitori di misure alternative non ne hanno potuto beneficiare per la mancata concreta tempestiva assegnazione dell'alloggio ALER da parte del competente Ufficio del Comune.

Tra le autorità coinvolte e i diversi uffici della pubblica amministrazione si verificava infatti una sorta di circolo vizioso per la fattispecie oggetto di esame, dovuto alla diversa e non condivisa organizzazione delle rispettive procedure. In sostanza il Magistrato di Sorveglianza per la concessione del beneficio richiede il presupposto della certezza dell'abitazione e gli uffici competenti all'assegnazione alloggi sono ostacolati nell'espletamento delle procedure dagli impedimenti connessi allo stato di detenzione.

Al fine di individuare una soluzione condivisa (per il momento l'intesa riguarda solo l'area milanese), si è svolto un incontro che ha coinvolto tutte le parti interessate, di cui al tavolo di lavoro sopra citato. Le soluzioni, unanimemente condivise da tutti i partecipanti, hanno individuato un percorso che, nel pieno rispetto dei criteri di assegnazione degli alloggi, permette - grazie alle comunicazione e collaborazione interistituzionale - ai detenuti che ne hanno diritto di fruire concretamente delle misure alternative alla detenzione che il Magistrato di Sorveglianza può concedere, anche presso l'alloggio ALER assegnato.

E' stata, infatti, raggiunta un'intesa sui seguenti punti.

E' necessario anzitutto premettere che il Settore Assegnazione alloggi del Comune di Milano, al di là di inderogabili criteri di assegnazione, ha un margine di discrezionalità e può tenere conto di elementi di valutazione utili per il corretto esercizio della stessa. Se si tenesse esclusivamente conto del mero dato dello stato di detenzione, a prescindere dal fine pena e dal percorso trattamentale del detenuto, ciò potrebbe condurre alla determinazione del diniego dell'alloggio, ritenendo che il soggetto non possa concretamente usufruirne.

Si è ritenuto, pertanto, fosse opportuno arricchire il quadro degli elementi di valutazione disponibili per il Settore Assegnazione, in modo da poter orientare nel miglior modo possibile l'esercizio di detta discrezionalità. La Direzione dell'istituto penitenziario, da parte sua, si è impegnata ad accompagnare la domanda di assegnazione alloggio da parte dei detenuti con relazione *ad hoc* redatta da parte dell'area educativa, che evidensi il percorso trattamentale in atto. Con questa modalità operativa sarà esplicitato se il fine pena sia imminente e se sia stata fissata l'udienza da parte del Magistrato di Sorveglianza per la concessione della misura alternativa. Gli elementi di valutazione di cui sopra possono così contribuire affinché l'Ufficio preposto pervenga al positivo accoglimento della richiesta di assegnazione, sia pur in presenza di uno stato detentivo.

E' stato, altresì, convenuto che ai detenuti cui sia stato assegnato l'alloggio e che ne possano concretamente fruire a breve termine, sia concessa la possibilità, attraverso gli strumenti giuridici da concordare di volta in volta con il Magistrato di Sorveglianza, di prendere possesso dell'abitazione. Gli strumenti giuridici ipotizzati sono il permesso premio di cui all'art. 30 O.P., l'eventuale variazione di programma di trattamento di cui all'art. 21 ed in ultima analisi il permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 O. P..

Tra le questioni sottoposte all'Ufficio da parte della responsabile del Segretariato sociale della II Casa di Reclusione di Milano Bollate, si ritiene di generale interesse quella rappresentata da un singolo detenuto (sig. W.B.) recluso presso detto istituto, ma che riguarda certamente anche altri soggetti in analoga situazione.

Al detenuto in questione è stato richiesto da parte del Comune di Monvalle (Va) il pagamento dell'IMU 2013 con riferimento alla comproprietà di due "seconde case", ritenendo l'amministrazione comunale che non possa trattarsi di dimora abituale, considerata la attuale residenza anagrafica presso il carcere.

Questo Ufficio — a seguito dell'istruttoria effettuata — ha chiesto al comune di estendere la previsione del decimo comma dell'art.13 del D.L. 201/2011⁴ per gli anziani e disabili anche alla fattispecie del detenuto e che, quindi, uno dei due immobili posseduti dal sig. W.B. in comproprietà con i parenti venisse considerato come abitazione principale ai fini del pagamento dell'IMU.

Il disposto in questione prevede, infatti, che le agevolazioni per l'abitazione principale vengano riconosciute sull'unità abitativa, a condizione che il soggetto passivo abbia in quell'unità abitativa la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente, ma in questo caso specifico si rileva che il detenuto è in una condizione diversa rispetto ai comuni cittadini, in quanto ristretto coattivamente presso una casa di reclusione.

Questo fatto materiale, a parere del Garante, comporta che i concetti di "residenza anagrafica" e "dimora abituale" nella fattispecie concreta assumano un significato particolare, in quanto la residenza anagrafica è presso l'istituto penitenziario, che non può però evidentemente considerarsi una dimora abituale, in quanto situazione transitoria.

Affermare che l'abitazione principale del detenuto è presso il carcere sarebbe del tutto fuorviante e di certo lo stesso non vanta un diritto reale sull'immobile per essere considerato abitazione principale ai fini del pagamento dell'IMU — requisito richiesto dall'art. 13 del D.L. 201/2011 "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili (...)".

Ai sensi del decimo comma dell'art. 13, sopra citato, oltretutto: "*I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*".

Si ritiene pertanto che i comuni, nell'ambito della loro potestà regolamentare, possano estendere alle unità immobiliari in questione di proprietà di soggetti detenuti lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, ossia aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli — così come previsto al punto 6.2. dalla Circolare n. 3/DF del 18/05/2013, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto "*Imposta municipale propria. (...) Chiarimenti*".

La condizione di detenuto, a parere dell'Ufficio, è infatti — per quanto concerne la residenza — fattispecie che presenta analogie a quella di "*anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero*", considerato che entrambi i soggetti sono di fatto dimoranti altrove rispetto alla loro abitazione principale.

Poiché il Comune ha replicato che per poter procedere a detta interpretazione estensiva dell'art.13 ritiene di dover ricevere specifiche indicazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ufficio si è rivolto a detto dicastero, affinché fornisca contributi di chiarimento, mediante gli strumenti ritenuti più

⁴ L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

opportuni a tale fine (circolare interpretativa ovvero indicazioni operative ai comuni), per la corretta applicazione del disposto dell'art.13, secondo comma, del D.L. 201/2011.

Per completezza di informazione, si rileva in questa sede che la vicenda esposta è stata anche all'attenzione degli organi mediatici e di stampa.

Nonostante i numerosi solleciti, rivolti anche al Capo di Gabinetto del Ministro, non è però purtroppo a tutt'oggi pervenuto alcun riscontro alla nota dell'Ufficio, risalente al Luglio 2013.

Un altro centro di raccolta è stato poi attivato nel mese di Ottobre 2013 presso l'Associazione Incontro e Presenza, che opera a Milano dal 1986 e svolge la propria attività attraverso progetti diretti al reinserimento lavorativo e sociale di detenuti ed ex detenuti e al sostegno delle loro famiglie. Coloro che si rivolgono all'Associazione possono inoltrare la propria istanza *on-line* per il Difensore /Garante regionale con l'ausilio dei volontari dell'Associazione.

E' inoltre attualmente in corso la definizione degli accordi conclusivi e delle modalità operative per la prossima apertura di un centro di raccolta presso la C.R. di Milano Opera.

9.2 Rapporti con i soggetti gestori

Degna di interesse, poiché potrebbe riguardare altri detenuti che abbiano la medesima esigenza, si ritiene anche la questione riguardante il sig. M.P., detenuto presso la Casa Circondariale di Cremona, che ha chiesto all'Ufficio di intervenire affinché si potesse procedere all'interno dell'istituto di detenzione al riconoscimento del proprio figlio, residente in altro comune e nato in ulteriore altro comune, senza dover ricorrere ad un notaio, per le ingenti spese che ciò avrebbe comportato.

Il Garante si è rivolto ai Comuni interessati, rilevando che il riconoscimento avrebbe potuto essere effettuato mediante l'ingresso nell'istituto penitenziario dell'Ufficiale di Stato Civile, che per motivi logistici poteva essere quello del Comune di Cremona, sede della Casa Circondariale. Nella fattispecie in esame, poiché la dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale è annotata all'atto di nascita, il riconoscimento sarebbe stato però ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile di un comune diverso da quello dove era stata dichiarata la nascita. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremona ne doveva quindi poi trasmettere copia, per la necessaria annotazione, all'Ufficiale del comune che aveva ricevuto la dichiarazione di nascita. Grazie alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali coinvolte e della Direzione della Casa Circondariale di Cremona con l' Ufficio del Garante, la pratica è stata condotta a positiva definizione.

Per quanto concerne, invece, la mancata risposta ai detenuti ed ai loro familiari alle richieste di trasferimento extra regionali, il Garante sì è rivolto, come già relazionato negli anni precedenti, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Detenuti e Trattamento, ricordando il principio di territorialità della pena e le circolari del dipartimento stesso che, in armonia con detto principio, prevedono

esplicitamente, fra le misure di "sostegno", quale obiettivo da perseguire, proprio il miglioramento dei contatti con la famiglia.

Condizione indispensabile per un positivo esito del programma trattamentale è proprio la circostanza che il detenuto possa avere un costante rapporto con i familiari, effettuando regolari colloqui.

Non è però pervenuto riscontro a diverse note di questo Ufficio e relativi solleciti, volte a ottenere una risposta da parte del competente Dipartimento ad istanze di trasferimento inoltrate dai detenuti, dai loro legali o familiari e rimaste prive di definizione.

Il Garante ha quindi, altresì, sottolineato negli ultimi solleciti, rivolgendosi al Ministro allora in carica ed al suo Capo di Gabinetto, che *il documento⁵ redatto dalla Commissione ministeriale⁶ di studio in tema di interventi in materia penitenziaria di cui al Decreto 13 giugno 2013, presieduta dal Prof. Mauro Palma, ha indicato al punto 6 il termine massimo di 90 giorni per la procedura e la risposta alle istanze di trasferimento inoltrate dai detenuti e dai loro legali per motivi di studio e familiari e ha stabilito che il riscontro debba essere inoltrato anche al Garante dei diritti dei detenuti, qualora abbia mostrato di essere stato informato del caso.*

Detto termine è infatti ampiamente decorso nei casi in questione.

Per la ridefinizione dei criteri e della disciplina dei trasferimenti è stata peraltro prevista, dal medesimo documento, la piena applicazione per lo scorso mese di Gennaio 2014.

L'Ufficio è, però, ancora in attesa di conoscere le iniziative che si è ritenuto opportuno intraprendere al proposito.

9.3 Assistenza sanitaria

Numericamente significative sono state le istanze in questo ambito, in particolare quelle riguardanti la non tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie richieste dai detenuti, ovvero la non corretta somministrazione delle terapie prescritte.

Per quanto concerne la non tempestività delle prestazioni, in alcuni casi, da informazioni assunte presso le Direzioni degli istituti, è risultato che lo stesso Dirigente sanitario avesse sollecitato più volte le prestazioni, anche interventi chirurgici piuttosto urgenti, ma non avesse avuto un positivo riscontro.

Per queste fattispecie il Garante è intervenuto ricordando alla Azienda Ospedaliera interessata i limiti dei tempi di attesa previsti dalla D.G.R. del 24.5.2011, n. IX/1775, per quanto riguarda le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali oggetto di monitoraggio presso il presidio sanitario e riportati sul sito della sanità della Giunta Regionale della Lombardia.⁷

Detta deliberazione di Giunta regionale prevede, infatti, diverse classi di priorità per le prestazioni di ricovero in considerazione della patologia e della relativa sintomatologia.

⁵ Documento integrale allegato in appendice.

⁶ Commissione istituita dal Ministro con Decreto 13 Giugno 2013 per elaborare un programma organico di interventi organizzativi, strutturali e normativi atti a ricollocare il sistema detentivo del paese nell'alveo della legalità come richiesto dall'Europa.

⁷ DGR n. 1775 del 24/5/2011 - Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012.